



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

N. 9 Reg. Delib.
del 14/03/2018

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI "IN HOUSE PROVIDING" AD ASM PAVIA SPA-APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART.34 D.L 179/2012-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **undici** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MORELLI Luca</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MANFREDINI Enrico</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CAVALLI Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PAGANIN Sara</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ERBA Umberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GRANDINETTI Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CONSONNI Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Lidia VITALE.

Il Signor RUSMINI Alberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI "IN HOUSE PROVIDING" AD ASM PAVIA SPA- APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART.34 D.L 179/2012-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Sant'Alessio con Vialone è socio di ASM Pavia S.p.A. con una partecipazione pari al 0,01151%;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si è dichiarata la partecipazione del Comune in ASM Pavia coerente con i fini istituzionali dell'Ente ex art.3, cc.27 e ss. Legge 244 / 2007;

Richiamata la delibera n. 24 del 28.11.2011 con la quale si è proceduto all'affidamento *in house* del ciclo dei rifiuti ad ASM Pavia S.p.A. per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2017;

Dato quindi atto che il modello organizzativo *in house* è già stato individuato nella citata delibera quale soluzione organizzativa per la gestione dei servizi pubblici locali, si impone la necessità di adottare determinazioni con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di interesse generale relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari;

Dato atto che il servizio suddetto è riconducibile nell'ambito dei servizi pubblici locali, la cui definizione è contenuta nell'art. 112 del d. lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" sono tali i servizi pubblici che abbiano per oggetto "produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" come attestato da diverse pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato V n. 8090/2004, 7369/2006, 8232/2010; 4339/2013; TAR Lombardia Milano n.4/2007; TAR Lombardia Brescia n.1373/2007) nonché dalla definizione che dello stesso dà il DM 28/05/1993;

Visto che il servizio in questione ha le caratteristiche di servizio di interesse economico generale, secondo l'accezione europea, equivalente alla definizione del diritto interno di servizio pubblico locale (in tal senso la Corte Costituzionale con sentenza 325/2010), come definito oggi dal D.Lgs. 175/2016 all'art.4 comma 2 lett. a);

Valutato, pertanto, che il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, in quanto servizio pubblico locale in base alla definizione data dalle norme di cui al punto precedente, ed evidentemente non presentando *le caratteristiche di universalità e accessibilità* che consentono il contestuale operare di più gestori sul territorio, non si presta in alcun modo alla limitazione di *diritti di esclusiva*, cosicché il Comune mantiene il ruolo di ente concedente/affidante il servizio;

Visto che la Regione Lombardia ad oggi non ha considerato a rete il servizio in questione, non individuando quindi competenze di autorità d'ambito ultracomunale;

Dato atto che, con riferimento al Comune di Sant'Alessio con Vialone, il servizio in questione è svolto da A.S.M. PAVIA S.p.A., il tutto come meglio descritto nell'allegata bozza di contratto di servizio;

Visto che la gestione di tale servizio comporta il rispetto di importanti obblighi, rappresentati da un puntuale ed articolato presidio del territorio, dalla redazione di efficaci programmi di gestione operativa, della disponibilità di macchinari, attrezzature e personale per assicurare un'adeguata attività, dalla capacità di garantire un tempestivo intervento in caso di imprevisti ed emergenze;

Dato atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, ha ritenuto illegittima tale norma poiché la compressione della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria che consente, anche se non impone, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente Locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

Considerato che, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali, ne è derivata l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa all'affidamento dei servizi di interesse generale di rilevanza economica;

Considerato, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, che le soluzioni oggi ammesse per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono le seguenti:

1. Affidamento a società a capitale interamente pubblico secondo il modello delineato dalla giurisprudenza comunitaria dell' "*in house providing*";
2. Affidamento ad organismi imprenditoriali terzi attraverso espletamento di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
3. Affidamento ad organismi a capitale misto pubblico privato individuati con gara a doppio oggetto inerente sia lo status di socio privato, sia le competenze nella conduzione di specifici compiti operativi;

Considerato altresì che tali principi sono oggi recepiti nell'art. 5 codice appalti approvato con D.Lgs. 50/2016;

Considerato altresì che la possibilità di ricorrere all'affidamento *in house* è oggi normata dal citato D.Lgs 175/2016;

Dato atto che il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 762/2013 (concetto ribadito con sentenza V n.4599/2014) ha evidenziato il venir meno del principio di eccezionalità nei modelli *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Considerato, come peraltro confermato nelle nuove direttive comunitarie 2014/24/CE (settori ordinari) e 2014/25/CE (settori esclusi), che l'affidamento *in house* è sempre possibile quando l'Amministrazione aggiudicatrice esercita a) congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica partecipata analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi e nella persona giuridica controllata non vi è partecipazione alcuna diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni nazionali, in conformità ai trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Dato atto che ASM presenta le caratteristiche *in house* pienamente coerente con i principi di derivazione comunitaria in materia (ASM è infatti *società a capitale interamente pubblico*, sulla quale *gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano per effetto di specifiche previsioni statutarie in deroga alle normali previsioni codicistiche sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri [uffici]*, e che *realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano*);

Atteso che quanto sopra si è oltremodo rafforzato tramite il recente adeguamento statutario che ha modificato sia l'assetto organizzativo della *governance* societaria e con l'approvazione dei principali atti di programmazione strategici, finanziaria e industriale da parte di specifiche

maggioranze particolarmente qualificate che tengono conto di rappresentanze vincolate all'approvazione di Comuni soci anche con partecipazioni minoritarie (art.1, comma 5). Il rafforzamento del controllo del singolo comune avviene anche con il consenso esplicito vincolante del comune interessato relativamente alla gestione dei servizi del proprio territorio;

Considerato che con riferimento, tra molti casi di giurisprudenza nazionale e comunitaria, alla sentenza Corte di Giustizia UE 4/6/2008 n. C-324/07, il rapporto tra il nostro Comune ed ASM Pavia ben rientra in quanto previsto dalla sentenza di seguito richiamata: *Il diritto comunitario non osta a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché rispetti i requisiti dell'in house. Gli artt. 12, 43 e 49 CE, nonché i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza non ostano a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché tale comune eserciti su tale cooperativa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la cooperativa svolga la parte più importante della sua attività con i suoi associati. Il fatto che tale cooperativa sia costituita esclusivamente da comuni e associazioni tra comuni (o enti pubblici), senza alcun ricorso a capitale privato, indica sostanzialmente che il requisito dell'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è soddisfatto. In un caso come quello in esame il controllo esercitato per il tramite degli organi statutari della cooperativa, costituiti da rappresentanti dei comuni e delle associazioni tra comuni che deliberano a maggioranza, è da intendersi quale controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

Considerato che in merito alla legittimità e ai presupposti che devono sussistere per un affidamento in house pluripartecipato, tra le altre (TAR Liguria II n.120/2016; TAR Piemonte I 1069/2014; TAR Lombardia Brescia 780/2013; CDS V n.1447/2011; Corte di giustizia europea III 29/11/2012 n. C-183/11), si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2154/2015 definendo i requisiti per la possibilità di esercizio congiunto del "controllo analogo" da parte delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza;

Dato atto che l'impostazione specifica di ASM Pavia spa è coerente con i criteri individuati da normativa, giurisprudenza e dottrina a che un affidamento si possa qualificare *in House providing*, soprattutto a seguito delle rilevanti modifiche statutarie apportate con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del 3 aprile 2017 del vigente statuto (vedi in particolari gli artt. 1,4,9,12,17,18,19,20,25,26,27);

Valutata la convenienza a procedere all'affidamento *in house* dal nostro Comune ad ASM Pavia, in relazione a quanto esposto nella relazione allegata, da cui risulta che la proposta di affidamento ad ASM Pavia risulta congrua economicamente, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, per le motivazioni ivi rappresentate;

Dato atto che il costo dei servizi oggetto del presente affidamento rientra nei costi previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) di periodo, approvato con precedente deliberazione di CC n. 4 del 14.03.2018;

Considerato che l'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012 prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

Atteso che la predetta relazione esplicita le ragioni della convenienza economica mediante affidamento in “*house providing*” per la comunità amministrativa anziché l'utilizzo di forme alternative e della sostenibilità della scelta in termini di costo opportunità per l'ente;

Vista l'allegata relazione *ex art. 34 comma 20 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 convertito in legge n. 221 del 17.12.2012*;

Vista l'allegata carta dei servizi, trasmessa da ASM in bozza, in attesa della definitiva approvazione da parte degli organi di CDA e assemblea dei soci;

Vista l'allegata bozza del contratto di servizio;

Preso atto della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta del servizio di igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Sant'Alessio con Vialone, ai sensi dell'*ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, allegata alla presente delibera*;

Ritenuto congruo, in considerazione degli interventi affidati nel predetto contratto e dei loro riflessi di natura economica, patrimoniale e finanziaria, nonché degli investimenti necessari, prevedere una durata del contratto di servizio corrispondente ad anni 7 (sette);

Vista la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, *ex art.42, c. 2 D.Lgs 267 / 2000 (organizzazione dei servizi pubblici)*;

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica (Responsabile Ufficio Tecnico) ed in ordine alla regolarità contabile (Responsabile Ufficio Finanziario), ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Con N. 9 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.Di prendere atto delle premesse, parte integrante della presente delibera e affidare, conformemente alla normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali e servizi di interesse economico generale, il servizio relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari ad ASM Pavia secondo il modello c.d. “*in house providing*” con decorrenza 01.04.2018 e per la durata di 7 anni;

2.Di approvare la relazione allegata *ex art 34 commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012*, il cui contenuto è parte integrante della presente delibera, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune;

3.Di prendere atto della Carta dei servizi allegata alla presente delibera trasmessa da ASM in bozza, in attesa della definitiva approvazione da parte degli organi di CDA e assemblea dei soci;

4.Di approvare la bozza di contratto di servizio con decorrenza pari al periodo di affidamento di cui al punto 1, dando mandato alla Giunta ed al Sindaco, nonché ai responsabili della struttura comunale competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, a che sia approvato e sottoscritto il contratto di servizio tra il nostro Comune ed ASM Pavia, nel rispetto di quanto deliberato e dei principi in materia di *in house providing*;

5.Di stabilire che il contratto verrà rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale;

6.Di stabilire che l'ufficio competente in materia trasmetta, così come previsto dalle Linee Guida n. 6 di ANAC, tutta la documentazione richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la verifica dei requisiti e per l'inserimento dell'amministrazione aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società *in house* come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con N. 9 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(RUSMINI Alberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lidia VITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 20-mar-2018

Sant'Alessio con Vialone, li 20-mar-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lidia VITALE)

Dott.ssa Lidia VITALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE